



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

composto dai Sigg.:

dott. Caterina Mangano

Presidente est.

dott. Viviana Cusolito

Giudice

dott. Salvatore Iruolo

Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. del Registro Generale Contenzioso

TRA

nato a MESSINA (ME) il

E

a MESSINA (ME) il

rappresentati e difesi il primo dall'avv. CARROZZA E CARLO
CARROZZA

come da procura in atti; RICORRENTI

E

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 2 ottobre 2017 i coniugi nato a MESSINA (ME) il nata a MESSINA (ME) il premesso di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina, trascritto nei registri dello Stato Civile



di detto Comune al n. _____, anno _____; che dall'unione era nato un figlio, in data _____, che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto del _____, che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento; che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata; tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario scioglimento del matrimonio civile alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.

Dopo quattro differimenti dell'udienza camerale concessi su richiesta del procuratore dell'_____, all'udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2018, nelle persistente assenza del ricorrente ed alla presenza della _____ e del proprio difensore, il procuratore del ricorrente dichiarava che _____ intendeva revocare il consenso al divorzio congiunto.

Controparte insisteva nella pronuncia di divorzio ed il collegio riservava la decisione.

Deve prendersi atto dell'autorevole orientamento espresso dal Giudice di legittimità con sentenza n. 6664/1998, ribadita da ultimo dall'ordinanza n. 10463/2018, secondo cui la revoca unilaterale del consenso nella materia de qua è, per un verso, irrilevante, per l'altro, inammissibile.

Secondo la prima pronuncia, la revoca è irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell'accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla "non



consensualità” del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta. E’ inammissibile sotto il profilo sostanziale, attesa la natura contrattuale dell’accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l’istituto e per altro verso, come tutti i contratti, non è revocabile *ad nutum* e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale.

Ne consegue che, alla domanda congiunta, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta dal disposto dell’art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l’unica eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.

Nel caso in esame, _____ non ha offerto alcuna allegazione specifica né ha richiesto di provare la sussistenza di alcuno delle predette condizioni personali ma si è limitato ad affermare, tramite il proprio difensore, il mutamento “delle condizioni economiche e dei presupposti” che avevano condotto alla stipula della convenzione, con ciò non consentendo di attribuire rilievo ai predetti stati soggettivi.

Sotto diverso profilo, peraltro, è certo che la concorde volontà delle parti trasfusa nel ‘contratto’ di divorzio ben possa essere disattesa dal Collegio in tutte le ipotesi in cui le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli ovvero quando le condizioni riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti o con principi di ordine pubblico.



Ritiene il collegio che, nella vicenda concreta, gli accordi non tutelino adeguatamente l'interesse del figlio maggiorenne e non autosufficiente.

Invero, risulta che il padre abbia assunto in via esclusiva l'obbligo di provvedere al mantenimento sia ordinario che straordinario del figlio studente fuori sede, mentre la madre è stata ingiustificatamente esclusa dall'obbligo di contribuzione che fonda su ineludibili esigenze di solidarietà familiare e di tutela della prole, la cui deroga deve trovare giustificazione espressa nelle intese raggiunte tra le parti in guisa che queste ultime possano essere vagliate dal Tribunale.

Per altro, la , sulla base degli accordi raggiunti, avrebbe dovuto conseguire un assegno divorzile, per cui del tutto privo di sostegno logico e giuridico risulta essere il suo esonero dagli obblighi di contribuzione nell'interesse del figlio.

Se a ciò si aggiunge, in punto di fatto, che l' ha fatto riferimento alla sua concreta impossibilità di sostenere gli oneri economici assunti con l'accordo in esame, pare evidente al Collegio l'assoluta contrarietà dei patti alle ragioni ed agli interessi superiori del figlio della coppia che necessita ancora del sostegno economico di entrambi i genitori in quanto ragazzo di ventiquattro anni, impegnato nella propria formazione e quindi incolpevolmente privo di una propria autonomia economica.

Ne consegue che, a fronte della clausola di cui al punto 2) dell'accordo, il divorzio non possa essere pronunciato.

Non è di ostacolo alla definizione del giudizio, la mancata audizione () in quanto, nella procedura delineata dall'art. 4 co 16° legge n. 898/70 e successive modifiche, la previsione della audizione dei coniugi non è finalizzata a tentare la loro riconciliazione né a ricevere un nuovo



consenso sulle condizioni concordate ma è ispirata esclusivamente alla finalità di consentire al Collegio di evidenziare *de visu* alle parti la presenza di eventuali vizi dell'accordo ostativi alla pronunzia ma suscettibili di essere emendati direttamente.

Detto ultimo risultato, peraltro, non si è potuto conseguire in ragione della presenza in udienza di uno solo dei coniugi contraenti che non avrebbe, da solo, potuto integrare e/o modificare le intese raggiunte in guisa da emendare la carenza sopra delineata.

Non deve provvedersi sulle spese stante la persistente consensualità del rito, conseguente alla affermata irrilevanza della revoca unilaterale del consenso da parte dell'

p.q.m.

Rigetta la domanda congiunta di divorzio proposta da
.....ta, con ricorso depositato in
ottobre

Nulla sulle spese.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/07/2018.

Il presidente est.

(dott. Caterina Mangano)



